



Comune di
CUMIGNANO SUL NAVIGLIO
Provincia Di Cremona

ORDINANZA

N. 1 DEL 11-07-2026

Oggetto: Divieto di balneazione in tutti i corpi idrici superficiali presenti nel territorio comunale di Cumignano sul Naviglio.

IL SINDACO

VISTO il Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 116, recante «Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE», che disciplina il monitoraggio, la classificazione e la gestione delle acque destinate alla balneazione, nonché l'informazione al pubblico;

VISTO il Decreto del Ministero della Salute 30 marzo 2010, recante «Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché modalità e specifiche tecniche per l'attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, di recepimento della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione»;

VISTO il Decreto del Ministero della Salute 19 aprile 2018, recante modifiche al citato Decreto 30 marzo 2010;

VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione europea 27 maggio 2011, n. 2011/321/UE, che stabilisce i simboli destinati a informare il pubblico della classificazione delle acque di balneazione e di ogni eventuale divieto di balneazione o avviso che sconsigli la balneazione;

VISTO l'art. 50 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

VISTO l'art. 7-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di sanzioni amministrative per la violazione delle disposizioni dei regolamenti comunali e delle ordinanze adottate sulla base di disposizioni di legge o regolamentari;

DATO ATTO che nel territorio del Comune di Cumignano sul Naviglio non risultano individuate dalla Regione Lombardia acque destinate alla balneazione ai sensi del D.Lgs. 116/2008;

CONSIDERATO che il D.Lgs. n. 116/2008 si applica alle acque superficiali nelle quali l'autorità competente preveda che venga praticata la balneazione e per le quali non sia stato imposto un divieto permanente;

CONSIDERATO che nel territorio comunale sono presenti corpi idrici superficiali, naturali o artificiali, appartenenti al reticolo idrico principale, minore e consortile, quali navigli, canali, rogge, colatori, fossi e corsi d'acqua comunque denominati;

CONSIDERATO che tali corpi idrici non sono destinati alla balneazione, non sono sottoposti al programma di monitoraggio previsto dal D.Lgs. n. 116/2008 e non sono dotati di servizi di sorveglianza e salvataggio;

CONSIDERATO, inoltre, che i predetti corpi idrici possono presentare:

- correnti e portate d'acqua variabili;
- profondità non uniformi;
- sponde scoscese o non agevolmente accessibili;
- fondali non controllati;
- presenza di manufatti, opere di presa e regolazione, paratoie, sifoni, salti e altri dispositivi idraulici;
- assenza di servizi di vigilanza, assistenza e salvataggio;

RILEVATO che tali condizioni possono determinare situazioni di pericolo per le persone che vi si immergano o pratichino attività assimilabili alla balneazione;

VISTI:

- lo Statuto comunale;
- il vigente Regolamento di Polizia Urbana;

RITENUTO, pertanto, necessario tutelare la salute e l'incolumità delle persone mediante l'adozione di un divieto di balneazione esteso a tutti i corpi idrici superficiali presenti nel territorio comunale;

ORDINA

Art. 1 – Divieto di balneazione

È vietata la balneazione in tutti i corpi idrici superficiali, naturali o artificiali, presenti nel territorio del Comune di Cumignano sul Naviglio.

Il divieto si applica a tutti i corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico principale, al reticolo idrico minore e al reticolo idrico consortile ricadenti, anche parzialmente, nel territorio comunale, compresi navigli, canali, rogge, colatori, fossi e ogni altro corpo idrico superficiale comunque denominato.

Art. 2 – Attività vietate

Ai fini della presente ordinanza, per balneazione si intende l'immersione volontaria, anche parziale, del corpo nell'acqua, finalizzata al bagno, al nuoto o allo svolgimento di attività analoghe.

È altresì vietato utilizzare i corpi idrici indicati all'art. 1 per tuffi o altre attività ricreative che comportino l'ingresso volontario in acqua.

Art. 3 – Esclusioni

Il divieto non si applica:

- alle attività di soccorso e di protezione civile;
- alle attività svolte dagli organi di polizia e di vigilanza;
- agli interventi di gestione, controllo, manutenzione e messa in sicurezza dei corsi d'acqua e delle relative opere idrauliche;
- alle attività espressamente autorizzate dai soggetti competenti e svolte nel rispetto delle necessarie misure di sicurezza.

Art. 4 – Segnaletica

L'Ufficio Tecnico Comunale provvede all'individuazione dei punti maggiormente accessibili o frequentati e all'installazione della segnaletica recante il divieto di balneazione.

La segnaletica dovrà essere chiara, visibile e comprensibile e dovrà riportare il simbolo relativo al divieto di balneazione previsto dalla Decisione di esecuzione della Commissione europea 27 maggio 2011, n. 2011/321/UE.

Art. 5 – Vigilanza

La Polizia Locale, le Forze dell'Ordine e gli altri organi competenti sono incaricati della vigilanza sull'osservanza della presente ordinanza.

Art. 6 – Sanzioni

Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000, da euro 25,00 ad euro 500,00.

Resta ferma l'applicazione delle ulteriori conseguenze previste dalla normativa vigente.

D I S P O N E

1. la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio online del Comune;
2. la pubblicazione della presente ordinanza sul sito istituzionale del Comune;
3. la trasmissione della presente ordinanza:
 - all'ATS della Val Padana – Dipartimento di Igiene e Prevenzione sanitaria;
 - all'Ufficio Tecnico Comunale;
 - al servizio di Polizia Locale competente;
 - al Comando Stazione Carabinieri territorialmente competente;

Avverso il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso giurisdizionale al T.A.R. Lombardia – sede di Brescia, entro 60 giorni dalla pubblicazione;
- in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

IL SINDACO

Arch. Aldo Assandri